

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

**In vigore dalla Data di Ammissione a quotazione a *Euronext Growth Milan* di
ECOSUNTEK S.p.A.modificata ed integrata, da ultimo, in data 30 maggio 2022 con
efficacia dal 30 maggio 2022**

INDICE

PREMESSA	3
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	3
2. SOGGETTI RILEVANTI	6
3 - PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI	7
4 - SOGGETTO PREPOSTO	8
5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO	9
6 - MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO	11
7. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO	12
8. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE	12
9. LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI	13
10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI	14
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	15
13. VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA	15
14. SANZIONI	16

PREMESSA

La presente procedura ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali volte al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (il “Regolamento MAR”), in relazione alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto gli strumenti finanziari della ECOSUNTEK S.p.A. poste in essere dai soggetti “rilevanti”.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1.1 Gli obblighi di comunicazione oggetto della presente procedura sono disciplinati dall’articolo 19 del Regolamento MAR e dal relativo Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015, ai sensi dei quali coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano alla Società e alla autorità competente (Consob) tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito dell’emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia indicata all’articolo 5 della presente Procedura. La Società provvede affinché le informazioni ad essa notificate siano comunicate al pubblico nei tempi indicati all’articolo della presente Procedura.

1.2 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Borsa Italiana	la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.;
Controllate	le società direttamente e indirettamente controllate da Ecosuntek S.p.A. ai sensi dell’articolo 93 del TUF;
Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante	l’elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante contenuto nella Lettera di Presa d’Atto e di Impegno (Allegato b alla presente

	Procedura);
Lettera di Presa d'Atto e di Impegno	la lettera redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della presente Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti, corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato e consegnata a mano al Soggetto Preposto o inviata mediante raccomandata;
<i>Euronext Growth Milan</i> /Mercato Alternativo del Capitale	è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita. Tenuto conto dei rischi associati all'investimento, l'accesso è raccomandato a soggetti con elevate conoscenze finanziarie ed esperienza;
Operazioni Rilevanti	le operazioni di cui all'articolo 5 della Procedura;
Data dell'Operazione Rilevante	la data di cui all'articolo 6.1;
Persone Rilevanti	i Soggetti Rilevanti congiuntamente alle Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante	i soggetti come definiti all'articolo 3.1.;
Procedura	la presente procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
MAR	Regolamento UE 596/2014 del Parlamento Europeo

	del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
Regolamento di Esecuzione	Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Regolamento Delegato	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014;
TUF	D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
Report ESMA	Final Report redatto della European Securities Markets Authority: “Draft technical standards on the Market Abuse Regulation” 28 settembre 2015 ESMA/2015/1455;
SDIR	si intende il “Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata” ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana S.p.A. e, per gli emittenti diffusi, alla Consob. Un elenco degli SDIR è disponibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Soggetto preposto	il soggetto che, agli effetti della presente

	Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di seguito indicati;
Società	Ecosuntek con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta snc – 06023 – Gualdo Tadino (PG)
Strumenti finanziari <i>Euronext Growth Milan</i>	devono intendersi gli strumenti finanziari della Società che sono stati ammessi su <i>Euronext Growth Milan</i> .

2. SOGGETTI RILEVANTI

2.1. Si considerano Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

a) Nella Società

- i. gli Amministratori;
- ii. i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- iii. i membri del Collegio Sindacale.

b) Nelle Controllate

- i. gli Amministratori;
- ii. i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- iii. i membri del Collegio Sindacale.

2.2. L'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti è predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e aggiornato a cura del Presidente o dell'Amministratore Delegato, con l'assistenza del Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione di detto elenco nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione quando ritenuto necessario o opportuno, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell'articolo 11.

3 – PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

3.1. Si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti agli effetti della presente Procedura:

- a. il coniuge, i figli, anche del coniuge;
- b. i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti, se conviventi da almeno un anno alla data dell'operazione;
- c. il convivente abituale;
- b. le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alle precedenti lettere a., b. e c. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione o controllo;
- c. la persona giuridica controllata, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alle precedenti lettere a., b. e c.;
- d. la persona giuridica i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere a., b. e c.;
- e. i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alle precedenti lettere a., b. e c..

3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti ad informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché al rispetto della presente Procedura, conservando copia della comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo nella Lettera di Presa d'Atto e Impegno e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto Elenco, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale e consegnata a mano al Soggetto Preposto, ovvero inviata al medesimo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3.3 Il Soggetto Preposto provvede alla conservazione della documentazione prevista dall'articolo 3.2 nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b) e riferisce al Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2.2.

3.4 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

4 – SOGGETTO PREPOSTO

4.1 Il Chief Legal Officer (CLO) svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.

4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. comunicazione per iscritto ai Soggetti Rilevanti degli obblighi loro spettanti ai sensi del Regolamento MAR;
- b. ricezione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
- c. gestione delle informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della Procedura, nonché delle attività di verifica delle Operazioni Rilevanti comunicate dai Soggetti Rilevanti necessarie per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico di cui all'articolo 7.;
- d. trasmissione delle informazioni al pubblico, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7;
- e. informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 9. e 11.;
- f. svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura.

4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, ovvero a mezzo posta elettronica certificata o con lettera consegnata a mano, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, debitamente segnalata dal Soggetto Preposto, la richiesta di informazioni, chiarimenti e/o integrazioni può essere inoltrata dal Soggetto Preposto anche solo via fax o mediante posta elettronica certificata, nel qual caso il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della Procedura.

4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione del Soggetto Preposto come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Via madre Teresa di Calcutta, snc -06023 – Gualdo Tadino (PG);

- a mezzo fax al numero: 075/8501777
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: ecosuntek@lettereificate.it
- in caso di comunicazione telefonica al numero: 075/9141817

5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

5.1 Il Soggetto Rilevante e le Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono tenuti a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all'articolo 6., e alla autorità competente (con le modalità indicate al successivo paragrafo 8 della presente Procedura) le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di Ecosuntek che sono stati ammessi alla negoziazione su *Euronext Growth Milan*/Mercato Alternativo del Capitale riferibili a ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00) - ovvero il superiore importo eventualmente stabilito dall'autorità competente - entro la fine dell'anno civile (le "Operazioni Rilevanti"). Una volta che è stato raggiunto l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) - ovvero il superiore importo eventualmente stabilito dall'autorità competente

– nell'arco dell'anno civile, gli obblighi di comunicazione al Soggetto Preposto e alla autorità competente si applicano a tutte le operazioni poste in essere successivamente al raggiungimento del suindicato importo complessivo di Euro 20.000,00.

Con riferimento al primo anno di applicazione della disciplina prevista dal Regolamento MAR si considerano unicamente le operazioni poste in essere a partire dall'entrata in vigore della disciplina medesima.

In particolare, le operazioni soggette a comunicazione includono:

- tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di Ecosuntek o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;

- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Le operazioni che devono essere comunicate comprendono anche:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

5.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 5.1. il controvalore delle operazioni va computato in valore assoluto, sommandosi le operazioni di segno positivo a quelle di segno negativo, a prescindere dalla tipologia dello Strumento Finanziario oggetto dell'operazione.

5.3 Le Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.

6 - MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO

6.1. La comunicazione al Soggetto Preposto di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante e delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante deve essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione Rilevante, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 20.000,00 - ovvero il superiore importo eventualmente stabilito dall'autorità competente - (la "Data dell'Operazione Rilevante"), con le modalità indicate al successivo articolo 6.2. Per Data dell'Operazione Rilevante si intende, agli effetti della presente Procedura, la data dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione.

6.2 La comunicazione di cui all'articolo 5.1 è effettuata attraverso l'invio al Soggetto Preposto di uno schema di comunicazione che tenga conto delle prescrizioni di cui al Regolamento MAR che, quindi, contenga le seguenti informazioni:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7 dell'articolo 19 del Regolamento MAR;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa Pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

Un template del predetto schema di comunicazione contenuto nel Report Esma è stato riprodotto nell'Allegato A alla presente Procedura e dovrà essere debitamente compilato dalle Persone Rilevanti ove ricorrano gli obblighi di comunicazione di cui al Regolamento MAR e alla presente Procedura e inviato al Soggetto Preposto.

La comunicazione di cui al presente articolo 6.2 è inviata al Soggetto Preposto con le seguenti modalità:

- con consegna a mano, oppure
- a mezzo fax al numero: 075/8501777
- oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: ecosuntek@lettereificate.it
- in ogni caso, con preavviso telefonico dell'invio al numero: 075/9141817

6.3. Il Soggetto Preposto è tenuto a dare riscontro al Soggetto Rilevante del ricevimento della comunicazione mediante conferma telefonica ovvero via fax o via e-mail rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo e-mail riportati nella Lettera di Presa d'Atto e di Impegno.

7. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI RILEVANTI DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO

7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico, con le modalità e nei termini di cui al presente articolo, le Operazioni Rilevanti riferibili a ciascun Soggetto Rilevante. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Presa d'Atto e di Impegno debitamente compilata e sottoscritta.

7.2. Con riferimento alla comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7.1, il Soggetto Preposto si avvarrà all'occorrenza dello SDIR. Le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti poste in essere dai soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono messe a disposizione del pubblico da parte del Soggetto Preposto tempestivamente e comunque non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della stessa da parte del soggetto direttamente coinvolto, mediante pubblicazione sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata "Comunicati Stampa" accessibile nella sezione Investor Relator.

8. MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA AUTORITÀ COMPETENTE

8.1 La comunicazione di cui all'articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante e delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante alla Consob deve essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione Rilevante, ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 20.000,00, con le modalità di indicate al presente articolo 8.1 dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi strettamente legate ai sensi del Regolamento MAR tramite invio del modello di cui all'Allegato A alla presente Procedura:

- via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o -
- via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it.

Dovrà essere specificato come destinatario l'“Ufficio Informazione Mercati” e all'inizio dell'oggetto dovrà essere indicare “MAR Internal Dealing”.

9. LIMITI AL COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI DA PARTE DELLE PERSONE RILEVANTI

9.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti elencati al precedente articolo 2.1 lett. a) e b) e alle Persone strettamente legate ai predetti Soggetti Rilevanti a norma del precedente articolo 3 di effettuare qualunque operazione avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamata ad approvare i dati contabili di periodo e comunque antecedentemente alla pubblicazione relativo comunicato stampa.

9.2. Il divieto di cui al precedente articolo 9.1, ai sensi del Regolamento MAR e del relativo Regolamento Delegato, non trova applicazione nei seguenti casi:

1. qualora l'emittente consenta a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi (i) in base a una valutazione effettuata caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

2. se la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

In ogni caso, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è tenuta a chiedere all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta ai sensi delle prescrizioni contenute nel Regolamento Delegato (articolo 8 Circostanza eccezionali).

9.3. Il divieto di cui al precedente articolo 9.1 è derogabile esclusivamente in situazioni di eccezionale necessità soggettiva, adeguatamente motivata da parte dell'interessato. La valutazione dei presupposti per la deroga di cui al presente articolo 9.3, tenuto conto dell'interesse della Società, è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento ovvero qualora l'operazione di cui all'articolo 9.1 sia riferibile al medesimo, all'Amministratore Delegato.

9.4 Fermo restando quanto sopra disposto, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutte od alcune delle Persone Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte o alcune delle operazioni di cui all'articolo 9.1 aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In tale ipotesi, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo 9.4:

- a) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione, con preavviso telefonico seguito da messaggi via fax oppure via e-mail, a ciascun Soggetto Rilevante dei periodi di limitazione o divieto, delle operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi;
- b) la comunicazione delle informazioni di cui al precedente punto (a) alle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sarà effettuata a cura di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA ALLE PERSONE RILEVANTI

10.1. La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta ad informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell'adozione della Procedura, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti.

10.2. Il Soggetto Preposto è tenuto a consegnare ai Soggetti Rilevanti indicati all'articolo 2.1 lett. a) e b), rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1 lett. a) e b) (i), o all'atto di assunzione o nomina in qualità di dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all'articolo 2.1 lett. a) e b) (ii) (congiuntamente la "Nomina"), od inviare ai medesimi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta certificata entro e non oltre 5 giorni dalla Nomina, due copie della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna o dal ricevimento, sono tenuti a consegnare al Soggetto Preposto la Lettera di Presa d'Atto e di Impegno (redatta secondo il modello di cui all'Allegato B della Procedura, debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dell'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante) sottoscritta dal Soggetto Rilevante interessato, unitamente ad una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina. Detta documentazione verrà conservata a cura del Soggetto Preposto nell'archivio di cui all'articolo 4.2.b).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1. Per le finalità di cui alla presente procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono pertanto tenute ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- (b) la natura obbligatoria del conferimento deidati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
 - titolare: Ecosuntek S.p.A. con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta snc – 06023 – Gualdo Tadino (PG).

11.2. Con la consegna al Soggetto Preposto della Lettera di Presa d'Atto e Impegno di cui agli articoli 10.2 e 10.3 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del D.lgs. 196/2003.

12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

12.1. Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

12.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

12.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e 12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con le modalità indicate all'articolo 10. Nellacomunicazione, sarà altresì indicata la data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

13. VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA

13.1. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura che comporti inosservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento MAR si applicano le sanzioni previste dalla legge.

La violazione della disciplina legale in materia di trattamento delle informazioni privilegiate comporta responsabilità individuali (penali e amministrative) per l'autore del fatto, nonché profili di responsabilità per la Società.

L'osservanza degli obblighi e dei divieti risultanti dalla presente Procedura è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai destinatari della Procedura verso le società del Gruppo con cui intrattengono le proprie relazioni. Pertanto, la loro inosservanza potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza pattizia e di legge, sino alla risoluzione del contratto o dell'incarico e al risarcimento del danno.

14. Sanzioni

La disciplina sanzionatoria per quanto concerne le sanzioni amministrative è prevista dall'articolo 30 del Regolamento MAR.

Nell'ordinamento italiano, la disciplina sanzionatoria, sia per quanto concerne le sanzioni penali sia per quanto concerne le sanzioni amministrative, è contenuta nel TUF rispettivamente al Titolo I-bis Capo II "Sanzioni Penali" (articoli 184-187 del TUF) e al Titolo I-bis Capo III "Sanzioni Amministrative" (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quater e 187-sexies del TUF).

L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato sono illeciti penali che possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi degli artt. 187-quinquies del Testo Unico e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui, per violazione della disciplina prevista dal Regolamento MAR conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un componente del Consiglio di Amministrazione, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

ALLEGATO A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE

Modello per la notifica e la divulgazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente legate (Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523)

1.	Dati della persona che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione / persone a loro strettamente legate	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per persone giuridiche: definizione completa che includa l'indicazione della forma giuridica, ove applicabile.]</i>
2	Motivi della notifica	
a)	Funzione/status	<i>[Per persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: la funzione ricoperta all'interno dell'emittente es. Amministratore Delegato.]</i> <i>[Per persone strettamente legate a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione,</i> <i>- L'indicazione che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>- Nome e posizione ricoperta dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione .]</i>
b)	Notifica iniziale/Modifica	<i>[Indicazione del fatto che si tratta di una prima notifica o di una modifica ad una precedente notifica. Nel secondo caso, spiegare l'errore che ha comportato la necessità di modificare la precedente notifica.]</i>
3	Dettagli dell'emittente	
a)	Definizione	<i>[Definizione completa.]</i>
b)	LEI	<i>[Inserire il Codice Legal Entity Identifier dell'emittente(in conformità a ISO 1744 LEI.)]</i>
4	Dettagli della/e operazione/i: sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento; (ii) ogni tipo di operazione; (iii) ogni data; e (iv) ogni luogo in cui sono state effettuate le operazioni	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[- Indicazione sulla natura dello strumento:</i> <i>- Una quota, uno strumento di debito, un derivato o di uno strumento finanziario legato ad una quota o di un titolo di debito;</i> <i>- Una delle quote di emissione, un prodotto a base d'asta su una quotadi emissione o un derivato relativo ad un quote di emissioni.</i> <i>- codice di identificazione dello strumento come definito ai sensi atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n 600/2014.]</i>

b)	Tipo di operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se del caso, il tipo di operazione identificato all'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 [Atto adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n 596/2014] o un esempio specifico di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n 596/2014.</i></p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, lett. (e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, si deve indicare se l'operazione è legata all'esercizio di un programma di stock option]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="719 562 1193 703"> <thead> <tr> <th data-bbox="719 562 970 629">Prezzo/i</th> <th data-bbox="970 562 1193 629">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="719 629 970 703"></td> <td data-bbox="970 629 1193 703"></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se viene eseguita più di una operazione della stessa natura (acquisti, vendite, assunzione e concessione in prestito, ecc.) sullo stesso strumento finanziario nello stesso giorno e nello stesso luogo di operazione, prezzi e volumi di tali operazioni devono essere riportati in questo campo, in due colonne come sopra rappresentato, inserendo tante righe nella tabella quanti sono i dati da inserire.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <p>- Volume aggregato</p> <p>- Prezzo</p>	<p><i>[I volumi di transazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- riguardano lo stesso strumento finanziario o quote di emissioni;</i> <i>- sono della stessa natura;</i> <i>- vengono eseguiti nello stesso giorno; e</i> <i>- vengono eseguiti nello stesso luogo.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- In caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> 				

		<p><i>- Nel caso in cui i volumi di transazioni multiple sono aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data della operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione della operazione oggetto di notifica utilizzando il format ISO 8601: YYYY MM DD UTC Time.]</i>
f)	Luogo della Operazione	<i>[Nome e codice per identificare la sede di negoziazione MiFID, l'internalizzatore sistematico o la piattaforma di trading organizzata al di fuori dell'Unione in cui è stata eseguita l'operazione come definito ai sensi atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita su una delle sedi di cui sopra, si prega di citare "al di fuori di una sede di negoziazione".]</i>

ALLEGATO B - LETTERA DI PRESA D'ATTO E DI IMPEGNO

Il sottoscritto membro del Consiglio di Amministrazione/membro del Collegio Sindacale/Dirigente della Ecosuntek S.p.A./della Controllata dalla Ecosuntek S.p.A. con sede in Gualdo Tadino (PG), Via Madre Teresa di Calcutta s.n.c. (di seguito, la “Società” o “Ecosuntek”), n. fax, indirizzo e-mail.....

Premesso che

- il Chief Legal Officer della Società ha informato il sottoscritto circa l'aggiornamento della procedura in materia di internal dealing di Ecosuntek (di seguito, la “Procedura”) e circa gli obblighi di notifica, ai sensi della normativa vigente, delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di Ecosuntek ammessi alla negoziazione *Euronext Growth Milan*/Mercato Alternativo del Capitale in capo a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (di seguito, le “Operazioni Rilevanti”), nonché poste in essere dalle persone a loro strettamente associate, come definite nel Regolamento (UE) 596/2014 (di seguito, il “Regolamento MAR”) e nella Procedura in materia di Internal Dealing della Società;
- il sottoscritto ha preso atto di essere soggetto ai suddetti obblighi di notifica;
- il sottoscritto ha ricevuto due copie della Procedura da parte della Società mediante raccomandata a/r;
- il sottoscritto è stato reso edotto dell'obbligo di comunicare alla Consob le Operazioni Rilevanti (e delle relative modalità di comunicazione) in capo a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e alle persone a loro strettamente associate ai sensi del Regolamento MAR, nonché le modalità di comunicazione alla Consob delle suddette Operazioni Rilevanti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara:

- di impegnarsi al rispetto della Procedura e, in generale, della normativa vigente in materia di obblighi di notifica delle Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari della Società anche eventualmente poste in essere dalle persone strettamente associate al sottoscritto;
- di impegnarsi ad informare/avere informato per iscritto le persone strettamente legate al sottoscritto ai sensi del Regolamento MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, e al rispetto della Procedura, nonché relativamente alle modalità di comunicazione alla Consob delle Operazioni Rilevanti;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni nell'elenco delle persone strettamente legate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale;
- di essere consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in caso di violazione delle disposizioni della normativa medesima;
- di essere consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente legate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto.

Si riporta di seguito l'elenco delle Persone strettamente legate al sottoscritto:

[...]

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della informativa della Società e presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E) 2016/679.

Si allega alla presente una copia della Procedura siglata in ogni sua pagina.

Luogo e data

In fede
